

REGOLAMENTO

DEI

SERVIZI MORTUARI

E CIMITERIALI

Approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale:

n. 17 del 12.06.2001

n. 24 del 21/09/2001

e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale:

n. 6 del 26/06/2002

n. 31 del 26.11.2010

Sommario

CAPO I° GENERALITA'	Pag. 3
Art. 1 – Principi	Pag. 3
CAPO II° FERETRI	Pag. 3
Art. 2 – Deposizione dei cadaveri nel feretro	Pag. 3
Art. 3 – Caratteristiche dei feretri	Pag. 3
CAPO III° TRASPORTO DEI CADAVERI	Pag. 4
Art. 4 – Trasporto al cimitero	Pag. 4
Art. 5 – Trasporti in luoghi diversi dal cimitero comunale	Pag. 4
Art. 6 – Trasporti in casi particolari	Pag. 4
Art. 7 – Trasporti da o per l'estero	Pag. 5
Art. 8 – Trasporti Fuori dal Comune	Pag. 5
Art. 9 – Cortei	Pag. 5
Art. 10 -. Trasporti di resti mortali	Pag. 6
CAPO IV° INUMAZIONI	Pag. 6
Art. 11 – Campi	Pag. 6
Art. 12 – Fosse	Pag. 6
Art. 13 – Casse per inumazioni	Pag. 7
Art. 14 – Croci, lapidi e decorazioni	Pag. 7
CAPO V° TUMULAZIONI	Pag. 8
Art. 15 – Generalità	Pag. 8
Art. 16 – Tombe	Pag. 8
Art. 17 – Nicchie e loculi	Pag. 9
Art. 18 – Concessioni e assegnazioni tombe, loculi e nicchie ossario	Pag. 9
Art. 19 – Casse per tumulazioni	Pag.10
Art. 20 – Decorazioni, iscrizioni, lampade votive	Pag.10
CAPO VI° ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	Pag.10
Art. 21- Esumazioni	Pag.10
Art. 22- Estumulazioni	Pag.11
Art. 23- Esecuzione di esumazioni ed estumulazioni	Pag.12
CAPO VII° CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE	Pag.12
Art. 24 – Cremazioni	Pag.12
Art. 25 – Cremazione resti mortali	Pag.13
Art. 26 – Urne cinerarie	Pag.14
Art. 27 – Imbalsamazioni	Pag.14
Art. 28 – Autopsie	Pag.15
CAPO VIII° NORME GENERALI DI VIGILANZA Art.29 – 30 - 31	Pag.15
CAPO IX° POLIZIA CIMITERIALE	Pag.16
Art. 32 – Orari apertura	Pag.16
Art.33 – Verde ed ornamenti	Pag.16
Art.34 – Divieti	Pag.16
Art.35 – Contravvenzioni	Pag.17
CAPO X ADDETTO DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI	Pag.17
Art.36 – Dotazione organica	Pag.17
Art.37 – Mansionario	Pag.17
CAPO XI° DISPOSIZIONI FINALI	Pag.18
ART. 38 - Rinvio	Pag.18

CAPO I° GENERALITA'

Art. 1 - Principi

1. Il presente regolamento stabilisce le norme per l'espletamento dei servizi mortuari e cimiteriali in attuazione del D.P.R. 10.09.1990, n.285.
2. Si ispira anche, per quanto dovuto, ai principi del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

CAPO II° FERETRI

Art. 2 - Deposizione dei cadaveri nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, il cadavere può essere rimosso per la deposizione nel feretro.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.
3. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 3 – Caratteristiche dei feretri

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere in legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri se di zinco, a 1,5 millimetri se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.
3. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello.
4. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni, di norma, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che tale Autorità non vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

CAPO III° TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 4 – Trasporto al cimitero

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è fatto a cura della famiglia per mezzo di idonei carri, come previsti dall'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata all'addetto al cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n.285/90.

Art. 5 – Trasporti in luoghi diversi dal cimitero comunale

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite nel presente articolo e negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 6 – Trasporti in casi particolari

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati in uno dei depositi di osservazione o obitorio previsti dal I° comma dell'art. 14 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e si dovrà disporre in modo che il responsabile possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al da 4° comma del precedente art.3, l'autorizzazione al trasporto può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'Autorità Sanitaria.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo art. 7, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Autorità Sanitaria competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.
5. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 5 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 7 – Trasporti da o per l'estero

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 (approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 10 luglio 1937, n. 1379), o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
3. Negli altri mesi dell'anno tali prescrizioni si applicano solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
4. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
5. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.
6. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione internazionale di Berlino si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 8 – Trasporti Fuori dal Comune

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con apposito carro chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 9 - Cortei

1. I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero, se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. I cortei funebri non devono fare soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.
3. Quando un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.
4. La polizia municipale, per quanto previsto ai precedenti commi 1° e 2°, garantirà idoneo servizio atto alla prevenzione di inconvenienti alla circolazione stradale.

Art. 10 -. Trasporti di resti mortali

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

3. *Definizione resti mortali – Circ. Ministero 31 luglio 1998 n.10 . “Si definisce “resto mortale” il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, per salme inumate, l’esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione e, per salme tumulate, l’esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di corificazione.*

CAPO IV° INUMAZIONI

Art. 11 - Campi

1. Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica e mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda freatica.
2. Tali campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 12 – Fosse

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno del seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata, a cura e carico del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
4. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere nella loro parte più profonda (a m. 2,00) la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età inferiore a 10 anni devono avere nella parte più profonda (a m.2,00) una lunghezza media di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art. 13 – Casse per inumazioni

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
2. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
3. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. Ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
11. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
12. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc

Art. 14 – Croci, lapidi e decorazioni

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel comma 3° del precedente articolo 12.
2. Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e devono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza su semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Municipio provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto indicato negli articoli precedenti e seguenti, per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.
3. Le fosse del campo comune saranno delimitate da materiale omogeneo, fornito dal Comune previo pagamento della relativa tassa di concessione e del materiale fornito.

CAPO V° TUMULAZIONI

Art. 15 - Generalità

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
 - b) tombe o forni o loculi individuali;
 - c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.
2. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolare benemerita nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell'art.93, D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, è consentita qualora, in presenza di una dichiarazione scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

3. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

Art. 16 – Tombe

1. Le tombe di famiglia possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso, le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo, sono compresi:
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - i fratelli e le sorelle consanguinee;
 - il coniuge.
5. Le donne passate a matrimonio conservano il diritto di sepoltura nella tomba di famiglia paterna e possono trasmettere al proprio coniuge ed ai discendenti affini.
6. Nella tomba di famiglia potrà, in via d'eccezione, essere concessa anche la tumulazione della salma di persone estranea, dietro pagamento di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per le celle individuali.
7. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte dall'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
8. Tutte le concessioni hanno una durata trentennale.
9. Possono essere concessi rinnovi trentennali alle varie scadenze, previa stipula di un nuovo contratto.

Art. 17 – Nicchie e loculi

1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.
3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
Il diritto di concessione individuale ha la durata di 30 (trenta) anni dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.
4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune. E' riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare, per una sola volta e per la durata di quindici anni, la concessione del loculo alla tariffa in vigore all'epoca della scadenza.
5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.
6. E' vietato il trasferimento di salma da loculo singolo a loculo singolo e da loculo doppio a loculo doppio.

Art. 18 - Concessioni e assegnazioni tombe, loculi e nicchie ossario

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui agli articoli 16 e 17 sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, dei loculi, o delle nicchie ossario sono a carico dei privati concessionari.
3. Alla scadenza di ogni trentennio di concessione delle sepolture gli interessati potranno chiedere il rinnovo della concessione; e ciò perché l'Autorità Comunale possa constatare che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche per rintracciare gli stessi interessati; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune.

Nel caso invece di rinnovo di concessione, la conferma verrà accordata previa stipula di un nuovo contratto per il periodo di rinnovo.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno del trentennio, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

4. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali, deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge a spese del concessionario.
5. Non è ammessa la prenotazione dei loculi e delle tombe
6. L'assegnazione delle tombe, dei loculi e delle nicchie ossario viene effettuata dal responsabile della gestione e avviene solo a decesso avvenuto.
7. Le tombe vengono assegnate in ordine cronologico numerico assegnato dall'Ufficio Tecnico Comunale nella stesura del progetto per la costruzione delle tombe stesse.
8. I loculi vengono assegnati, nel rispetto dell'ordine numerico, partendo dalla parte sinistra delle facciate e dal basso verso l'alto per ogni singola fila verticale
9. In caso di decesso di uno dei coniugi ultra sessantenni è ammessa l'assegnazione di loculi abbinati, opportunamente predisposti. La decorrenza del trentennio di concessione ha luogo dalla data della sottoscrizione del contratto di concessione, ossia più precisamente dalla data di occupazione del primo dei due loculi. E' riservata agli eredi la facoltà di rinnovare, per la durata di anni trenta, la concessione del loculo doppio alla tariffa in vigore all'epoca della scadenza.
10. In deroga al comma 5 del presente articolo 18 è ammessa la prenotazione di loculi singoli a persone ultrasessantenni che vivono sole e non hanno figli. L'assegnazione verrà effettuata d'ufficio al momento del decesso.
11. Tutte le spese inerenti i contratti di concessione, di rinnovo e di riconferma, sono a carico dei richiedenti interessati.
12. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 19 – Casse per tumulazioni

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo **15** devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
2. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
3. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare, all'autorità Giudiziaria e al Responsabile del Servizio sanitario competente dell'A.S.L., chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 20 – Decorazioni, iscrizioni, lampade votive

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguiti e posti in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.
Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i venticinque centimetri.
2. Nessuna opera di qualunque entità, anche minima, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Responsabile del servizio. I monumenti da sovrapporre alle tombe dovranno essere autorizzati dall'Ufficio Tecnico e non potranno avere un'altezza superiore a cm. 150.

CAPO VI° ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 21- Esumazioni

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si eseguono quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. Le seconde si eseguono allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti su ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.
4. Le esumazioni ordinarie, compiuto il decennio, a mente dell'art.82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Responsabile del servizio, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.
5. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono, dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, a meno che coloro i quali vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nell'ambito del Cimitero.
6. In tal caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dal precedente art.10 e dall'art. 36 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
7. Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune, che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
8. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, saranno consegnate al competente ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata; altrimenti saranno alienate a favore del Comune.
9. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono classificati e smaltiti secondo il combinato disposto di cui agli artt. 7 e 45 del D.Lgs:05.02.1997, n.22 e successive modificazioni ed integrazioni
10. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non può essere eseguita l'esumazione straordinaria:
 - nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - quando trattasi di persona morta per malattia infettiva e contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Responsabile del servizio sanitario dell'A.S.L. dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
11. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio sanitario competente e dell'addetto del cimitero.

12. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura dell'addetto del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle del Responsabile del servizio sanitario a tutela dell'igiene
13. Il Sindaco può autorizzare l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede nel rispetto di quanto previsto dall'art.84 del D.P.R. n.285/90.

Art. 22- Estumulazioni

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art.86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e anch'esse sono regolate dal Responsabile del servizio.
3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo aver praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.
4. Il Sindaco può autorizzare l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede nel rispetto di quanto previsto dall'art.88 del D.P.R. n.285/90.

Art. 23- Esecuzione di esumazioni ed estumulazioni

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.
2. Per eseguire un'esumazione o un'estumulazione si dovrà tenere conto del tempo durante il quale il feretro è rimasto inumato o tumulato, onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
3. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con un disinfettante ritenuto il più efficace su indicazioni dell'Ufficio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L., fatto questo e passate le corde sotto la cassa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
4. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, qualora la cassa non sia stata messa in imballaggio.
5. Avuti particolari riguardi per la manovra con il feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba, o la fossa rimasta vuota e scoperta, dovrà essere disinfettata con acqua di calce e con apposita soluzione indicata dal servizio igiene e sanità pubblica dell'ASL, e così tutto il terreno circostante, dove possa aver avuto contatto con il feretro. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione sarà fatta con apposita soluzione indicata dal servizio di igiene e sanità pubblica dell'ASL. Gli addetti e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire indumenti idonei al bisogno, che, terminato il servizio, dovranno essere regolarmente disinfettati.
6. Qualora il Responsabile del servizio sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui al precedente comma 12 dell'art.21

7. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Responsabile del servizio sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art.83 del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n.285. Alle esumazioni devono sempre assistere il Responsabile del Servizio sanitario, l'addetto del cimitero e due testimoni.
8. Delle operazioni compiute deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'ufficio di stato civile.
9. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate nella cassa comunale le somme dei compensi per l'assistenza e l'opera del personale, fissate dalla tabella allegata al presente Regolamento di polizia mortuaria.

CAPO VII° CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 24 – Cremazioni

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato civile dietro presentazione dei seguenti documenti:
 - a) Disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
 - b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 21 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
 - c) Certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata dal Responsabile del servizio sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
 - d) In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 25 – Cremazione resti mortali

1. La cremazione di resti mortali è ammessa quando il decesso sia avvenuto dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 285/90, previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo secondo anche quanto stabilito al paragrafo 15 della precedente circolare n.24 del 24 giugno 1993. Quando vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazione ordinaria e il Sindaco, con pubbliche affissioni, abbia provveduto ad informare preventivamente la cittadinanza del periodo di loro effettuazione e del trattamento prestabilito dei resti mortali (reinumazione o avvio a cremazione), il disinteresse è da valere come assenso al trattamento medesimo.

2. E' consentita altresì la cremazione di resti mortali di persona deceduta prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 285/90, purchè venga richiesta dal coniuge o in sua assenza, dal parente più prossimo individuato secondo gli articolo 74 e seguenti del codice civile.
3. Per la cremazione di resti mortali rinvenuti allo scadere del periodo di ordinaria inumazione (dieci anni nel caso di cui all'art. 82/1 e cinque anni nel casi di cui all'art86, commi 2 e 3), non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art.79 del D.P.R. 285/90.
4. La cremazione di resti ossei è consentita qualora siano consenzienti i familiari. Le ossa vengono introdotte nel crematoio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.
5. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

Art. 26 – Urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposite urne cinerarie che portano all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.
3. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in celle di appositi colombari.
4. Le dimensioni limite delle nicchie cinerarie non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30 x 0,30 x 0,50 (punto 132 della circolare n. 24 del 24.6.1993 Ministero della Sanità)
5. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 8, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
6. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero comunale, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali o anche in colombari privati: Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purchè in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.
7. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre originali, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna, ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio dello stato civile.

Art. 27 - Imbalsamazioni

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del Responsabile del servizio sanitario dell'A.S.L., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
- 3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 7 è eseguito dal Responsabile del servizio sanitario competente o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 285/90
 - 4. L'imbalsamazione dei cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma dell'art.6 e del capo VIII° del D. Lgs. 17.03.1995, n.230.

Art. 28 - Autopsie

- 1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
- 2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Responsabile del servizio sanitario competente per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 4 del D.P.R. 285/90.
- 3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Responsabile del servizio sanitario competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265.

CAPO VIII° NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art. 29

Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita il domicilio;
- b) i cadaveri e le ceneri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, durante la vita, il loro domicilio legale, o che vi abbiano risieduto per almeno 5 (cinque) anni;
- c) i cadaveri e le ceneri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero dello stesso;
- d) i nati morti e i feti di presunta età di gestazione superiore a quattro mesi.

Art. 30

Le sepolture private fuori dal cimitero, eventualmente autorizzate a norma degli art. 340 e 341 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità come i cimiteri comuni.

Art. 31

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del Cimitero, spettano al Responsabile del servizio. Il coordinamento sanitario sui cimiteri spetta all'Autorità Sanitaria, suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come quelli locali, che reggono la materia e di prescrivere tutte le misure speciali d'urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

Il cimitero ha un addetto a cui è affidata la responsabilità della sua buona tenuta.

CAPO IX° POLIZIA CIMITERIALE

Art. 32 – Orari apertura

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le determinazioni del Sindaco, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art.33 – Verde ed ornamenti

1. Il viale centrale, come quelli laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine. Nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.
2. Le ossa eventualmente scoperte saranno raccolte e depositate nell'ossario ad opera dell'addetto.
3. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.
4. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
Se questi però, per il tempo e per le intemperie, dovessero cadere e non potessero più essere rimessi a posto, sarà cura del custode ritirarli perché siano distrutti od utilizzati per costruzioni nel cimitero, a meno che, dietro avviso del custode, non siano ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.
5. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni, anche provvisorie e temporanee, ogniquale volta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private, abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art.34 – Divieti

1. I cavalli, le vetture, le biciclette ed in genere qualsiasi veicolo non potranno introdursi nel cimitero che per il servizio interno dei medesimi. E' assolutamente vietata l'introduzione di cani, od altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Sarà proibito l'ingresso ai bambini se non accompagnati per mano da persone adulte.
E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso la tomba dei propri familiari
2. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc. ed eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

3. Salvo che ai parenti, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto che assiste per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni ed estumulazioni.
4. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art.35 – Contravvenzioni

1. Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno sconveniente, sarà diffidato dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana, ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di Legge.
2. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt.338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1256, come modificati per effetto dall'art.3 della legge 12 luglio 1961, n.603, e degli articoli 31 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689.

CAPO X ADDETTO DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art.36 – Dotazione organica

1. I servizi cimiteriali sono assicurati da un addetto il quale dipende:
 - per ciò che concerne il mansionario tecnico dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale;
 - per ciò che concerne le incombenze di carattere amministrativo dal Responsabile dei Servizi Demografici

Art.37 – Mansionario

1. L'addetto al cimitero:
 - a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.6 del D.P.R. 285/90;
 - b) tiene aggiornato l'apposito registro dall'art.52 del D.P.R. 285/90.
 - c) è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.
 - d) Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art.23 del D.P.R. n.285/90.
 - e) dare la necessaria assistenza e prestazioni per le autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria;
 - f) Si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali siano interamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco
 - g) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme;
 - h) Provvede alle esumazioni, alle estumulazioni, ai seppellimenti e vigila sui trasporti.

- i) Vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini e atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari
- j) curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi tra le tombe;
- k) curare la pulizia dei portici, dei vari locali, del bagno ed in generale di tutto il cimitero;
- l) Esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spinamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile.
- m) Impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.
- n) segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie, tanto alla proprietà comunale, che alle concessioni private.
- o) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
- p) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;

CAPO XI° DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nella legge 30/3/2001 n. 130 e nel T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, l'espletamento del controllo da parte dell'O.Re.Co. e la pubblicazione ai sensi di legge.

Fiorano al Serio, lì 05.10.2001

Approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 17 del 12.06.2001 e n. 24 del 21.10.2001, divenute esecutive il 05.10.2001 in seguito ad espletamento del controllo preventivo di legittimità da parte dell'O.Re.Co. – sez. interprovinciale di Brescia (seduta del 02.10.2001 atti n. 47).
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 26.02.2002, esecutiva ai sensi di legge.